

Convenzione redatta in
n. 4 copie dotate di
sigillo di sicurezza
recante uno dei seguenti
numeri:

-1378916-
-1378991-
-1378909-
-1378955-

CONVENZIONE

TRA

- Autostrade per l'Italia S.p.A. - Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A. - con sede in Roma, Via A. Bergamini 50, in seguito denominata per brevità "Autostrade per l'Italia", per la quale interviene l'Ing. Gennarino Tozzi, nella sua qualità di Condirettore Generale Sviluppo Rete
- La Provincia di Firenze, in seguito denominata per brevità "Provincia", rappresentata dall'Ing. Maria Teresa Carosella nella sua qualità di Dirigente della Direzione Viabilità e Coordinatore del Dipartimento II LLPP, con Decreto del Presidente della provincia n. 34 del 30/07/2009.

PER

l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di alcuni tratti di viabilità provinciale e di nuovi tratti viari in variante, relativamente alle SS.PP. n.8 "Militare per Barberino di Mugello" e n.107 "Di Legri e del Carlone" e SP131 di Bilancino individuati nella "Planimetria generale di ubicazione dei cantieri e delle viabilità di servizio" tav. 1 - CAPCL003 -, tav.2 -CAPCL004-, che saranno utilizzati dai mezzi di cantiere durante i lavori di ampliamento a tre corsie della Tratta Barberino di Mugello - Firenze nord. La viabilità di che trattasi nel prosieguo del presente atto sarà denominata per brevità "viabilità"

PREMESSO

a. che con convenzione del 04/08/1997 n° 230 - di revisione di precedente convenzione - approvata in pari data dal Ministro dei Lavori Pubblici di concerto con il Ministro del Tesoro, con decreto n° 314, e successivi atti

aggiuntivi, l'ANAS ha affidato ad Autostrade – Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A. la concessione per la costruzione e l'esercizio, tra le altre, dell'autostrada Milano – Napoli, in cui ricade la Tratta Barberino – Firenze nord, compresa tra gli svincoli di Barberino del Mugello e Firenze Nord;

b. che, per effetto dell'Atto di conferimento di ramo d'azienda del 30.05.2003, Rep. n. 42734, Raccolta n. 11355 – Notaio Gennaro Mariconda, Autostrade Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A. ha conferito ad Autostrade per l'Italia S.p.A. il ramo d'azienda costituito dalle attività già svolte in regime di concessione e le relative attività accessorie e di supporto (Convenzione ANAS del 04.08.1997 e successivi Atti Aggiuntivi), come meglio definite nel predetto atto e che conseguentemente, Autostrade per l'Italia S.p.A., a far data dal 1 luglio 2003, è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi relativi al ramo aziendale trasferito;

c. che in data 24 -11 - 2003 ANAS ed Autostrade per l'Italia hanno stipulato la convenzione – registrata all'Ufficio delle Entrate di Roma il 26-11- 2003 serie 3, numero 19639 – con la quale l'ANAS riconosce che Autostrade per l'Italia succede, senza soluzione di continuità, ad Autostrade Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A., nella convenzione 4-8-1997 e successivi atti aggiuntivi;

d. che in data 12.10.2007 ANAS ed Autostrade per l'Italia hanno stipulato la Convenzione Unica – approvata per legge 6 giugno 2008, n. 101- novativa e sostitutiva della convenzione del 04/08/1997 e dei successivi quattro atti aggiuntivi;

e. che Autostrade per l'Italia ha redatto il progetto definitivo dell'ampliamento a tre corsie della tratta autostradale Barberino - Firenze

nei cantieri autostradali, ad effettuare altri interventi di manutenzione ordinaria, quali il rifacimento dello strato di usura e segnaletica definitiva, secondo modalità e tempi che a tale scopo risulteranno necessari a giudizio della Provincia.

Resta inteso che gli interventi sulla viabilità, di cui al predetto punto 1, saranno effettuati garantendo la costante fruibilità della viabilità stessa da parte dei mezzi impiegati nei cantieri autostradali.

Gli interventi di cui sopra riguarderanno la viabilità individuata nella planimetria allegata.

Resta inteso che la Provincia effettuerà gli interventi di manutenzione di cui ai precedenti punti 1 e 2 anche relativamente ai tratti di viabilità provinciale diversi da quelli individuati nella planimetria allegata al presente atto laddove, previa autorizzazione della Provincia, si rendesse necessario l'utilizzo degli stessi da parte dei mezzi di cantiere.

Art. 5

Oneri a carico di Autostrade per l'Italia

Per gli interventi da eseguirsi a cura della Provincia sulla viabilità, nei termini di cui all'articolo 4, Autostrade per l'Italia concorrerà con l'importo massimo e immodificabile in aumento complessivo di **€ 6.330.000,00** (Euro seimilionitrecentotrentatremila/00), comprensivo d'iva e di oneri fiscali, così suddiviso:

1. **€ 3.750.000,00** (Euro tremilionisettecentocinquantamila/00) per gli interventi di manutenzione straordinaria (barriere di ritenuta, reti paramassi, muri, risanamento piani viabili ecc.) di cui ai predetti punti 1 e 2 del precedente articolo 4;

2. € 2.580.000,00 (Euro duemilionicinquecentottantamila) per tutta la durata dei lavori, per gli interventi di manutenzione ordinaria (rifacimento usura, segnaletica, pulizia di pozzetti e zanelle, ecc.) di cui al predetto punto 2 del precedente articolo 4.

Con l'efficacia della presente convenzione, come da successivo art. 8, dietro richiesta della Provincia, sarà da Autostrade per l'Italia corrisposta una anticipazione relativamente all'importo di cui al punto 1 pari ad € 1.875.000,00 (Euro unmilioneottocentosettantacinquemila/00) **comprensivo d'iva**. La restante somma verrà versata, in due rate di importo pari ad €. 937.500,00 (Euro novecentotrentasettemila cinquecento/00) **comprensivo d'iva**, da Autostrade per l'Italia entro 90 gg dalla relativa richiesta della Provincia, rispettivamente alla scadenza del secondo e del terzo anno di efficacia della presente Convenzione di cui al successivo art. 8.

L'importo di cui al punto 2, pari a € 2.580.000,00 **comprensivo d'iva**, verrà corrisposto da Autostrade per l'Italia in n.6 rate annuali, da corrispondere entro 90 giorni dalla relativa richiesta da parte della Provincia successivamente all'approvazione da parte dell'ANAS del presente atto.

La Provincia fornirà ad Autostrade per l'Italia tutta la documentazione contabile atta a giustificare la spesa effettuata.

Nel caso in cui dalla predetta documentazione contabile i costi sostenuti dalla Provincia per le attività di manutenzione di cui al precedente art. 4 risultassero inferiori all'importo complessivo di € 6.330.000,00 erogato da Autostrade per l'Italia, la Provincia si impegna a restituire ad Autostrade per l'Italia medesima, entro novanta giorni dalla relativa richiesta scritta, la differenza tra i costi effettivamente sostenuti ed il predetto importo erogato.

In ogni caso la Provincia, ora per allora, dà atto che, con il ricevimento delle succitate somme, ritiene soddisfatto e compensato ogni e qualsiasi costo, spesa od onere, di qualsiasi natura, che dovesse sopportare per l'esecuzione di quanto previsto nella presente convenzione.

Resta inteso che ove dovesse essere prorogata per un ulteriore anno la durata del presente atto, ai sensi del successivo art 7, Autostrade per l'Italia riconoscerà alla Provincia l'importo massimo, comprensivo d'iva e di oneri fiscali, di € 430.000,00 (Euro quattrocentotrentamila/00).

Preso atto della differenza tra l'importo approvato da parte dell'ANAS ed, inserito tra le somme a disposizione nell'ambito del progetto esecutivo – Ampliamento alla terza corsia Barberino di Mugello/Incisa Valdarno tratto Barberino/Firenze Nord, e quello stabilito nella presente convenzione si precisa che il riconoscimento ad investimento da parte dell'ANAS di tale cifra avverrà soltanto a seguito di presentazione di adeguata documentazione giustificativa.

Art. 6

Variazioni nell'utilizzo della Viabilità

La Provincia ed Autostrade per l'Italia per esigenze di forza maggiore potranno modificare i percorsi così come individuati nell'allegata "Planimetria generale di ubicazione dei cantieri e delle viabilità di servizio" tav.1 - CAP003 - tav.2 -CAP004 .

In tal caso la scelta del percorso alternativo verrà fatta nel più breve tempo possibile e di comune accordo, nel rispetto delle esigenze provinciali e delle necessità logistiche e temporali di esecuzione dei lavori autostradali.

L'adozione di varianti all'intervento di potenziamento autostradale potrà

comportare un minore utilizzo dei tratti della viabilità interessata dal transito dei mezzi di cantiere.

Al verificarsi di detta circostanza verrà stipulato tra le parti uno specifico atto aggiuntivo alla presente convenzione nel quale verrà rideterminato, in riduzione, l'impegno economico in capo ad Autostrade per l'Italia di cui al precedente art. 5, punto 2.

Art. 7

Durata della convenzione

Il presente atto avrà durata pari a sei anni dalla data di efficacia della presente convenzione ai sensi del successivo Art. 8, prorogabile di un ulteriore anno previa richiesta scritta di una delle parti con preavviso di almeno mesi tre rispetto alla naturale data di scadenza.

Art. 8

Condizione sospensiva

L'efficacia della presente convenzione è subordinata all'approvazione della ANAS Ispettorato Vigilanza Concessioni e decorrerà dalla data del relativo provvedimento, che sarà trasmesso da Autostrade per l'Italia alla Provincia. Con la suddetta approvazione si intenderà ottemperata la prescrizione 11.3 di cui al Decreto di pronuncia di compatibilità ambientale n° 897 del 19 novembre 2007.

Art. 9

Foro competente

Ogni qualsiasi eventuale controversia connessa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione sarà risolta presso il Foro di Roma.

Art. 10

Domicilio dei contraenti

A tutti gli effetti amministrativi e giudiziari Autostrade per l'Italia e Provincia dichiarano il proprio domicilio presso le loro sedi.

Art. 11

Informativa per la gestione dei dati di contratto

Ai sensi dell'Art.13 del D.Lgs. 30.06.2003, n.196 (Testo Unico delle norme in materia di tutela dei dati personali), riguardante la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, le parti della presente convenzione si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascuna verranno inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine di gestire i reciproci rapporti contrattuali, i cui adempimenti amministrativi sono curati per Autostrade per l'Italia da EsseDiEsse S.p.A., nominata Responsabile del Trattamento.

Le parti del presente atto si riconoscono reciprocamente il diritto di conoscenza, cancellazione, rettifica, aggiornamento, integrazione ed opposizione al trattamento dei dati stessi, secondo quanto previsto dall'art.7 del suddetto D. Lgs.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolare delle banche dati di rilievo ai fini del presente atto sono le parti così come costituite in testa al presente atto.

Art. 12

Referenti

Per quanto concerne gli impegni convenuti col presente atto le parti si relazioneranno reciprocamente come segue:

- per Autostrade per l'Italia:DOSR/RNO
- per la Provincia con: l'arch. Nadia Bellomo.

Art.13

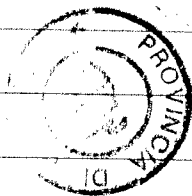
Adempimenti fiscali

Ai sensi dell' art. 5, comma 2° del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, la presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a cura e spese della parte che ne abbia interesse e sconterà l'imposta, in misura fissa, come stabilito nella parte seconda art. 1 lett. b) della tariffa allegata al Testo Unico stesso.

Perché tutto ciò consti si è redatto il presente atto che, letto e confermato, viene sottoscritto.

Firenze, li 22 NOV 1991

Provincia di Firenze
Il Responsabile
DIREZIONE PROVINCIALE
(Ing. M. Teresa CARUSSELLA)



Autostrade per l'Italia

autostrade per l'italia
Società per azioni
CONDIREZIONE GENERALE SVILUPPO RETE
Il Condirettore Generale
(Gennarino Tozzi)